



COMUNE DI PAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Via del Buret, n. 8

IMU 2020

Dal primo gennaio 2020 la Legge di Bilancio ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), disciplinando la "nuova" IMU, abolendo la TASI e mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il presupposto impositivo dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Si considerano "pertinenza" dell'abitazione principale solo gli immobili classificati nelle categorie catastali **C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità immobiliare per ogni categoria catastale.**

SCADENZE:

- **ACCONTO: entro il 16 giugno 2020,**
- **SALDO: entro il 16 dicembre 2020,**

ACCONTO 2020

In base alla Legge n. 160/2019 l'acconto dovuto entro il 16 giugno 2020 deve essere pari al 50% di quanto versato nell'intero anno 2019 ai fini IMU. In caso di modifica della situazione avvenuta nel 2019 e 2020 si possono utilizzare le aliquote IMU 2019 approvate dal Comune, che si riportano come segue:

4,00 per mille	<ul style="list-style-type: none">Per le abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (solo 1 pertinenza per tipo C/2, C/6 e C/7 – alle eccedenze si applica l'aliquota base del 7,6 per mille).
7,60 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA <ul style="list-style-type: none">Per tutti gli altri fabbricati;Per le aree edificabili.

Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 - **COD.ENTE: G238**

Modalità di calcolo:

Per ottenere la base imponibile, le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (L. 662/96), come per l'ICI e successivamente moltiplicate per i nuovi moltiplicatori (**M**), sotto riportati:

Fabbricati	Abitazioni Cat.A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7	M = 160	Cod. tributo: 3912
Fabbricati	Immobili Cat. A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7 – non destinati ad abitazione principale	M = 160	Cod. tributo: 3918
Fabbricati	Per uffici e studi cat. A/10	M = 80	Cod. tributo: 3918
Fabbricati	Per immobili cat. B, C/3, C/4	M = 140	Cod. tributo: 3918
Fabbricati	Per immobili Cat. D/5	M = 80	Cod. tributo: 3925 (Stato)
Fabbricati	Per immobili Cat. D (escluso D/5)	M = 65	Cod. tributo: 3925 (Stato)
Fabbricati	Per immobili Cat. C/1	M = 55	Cod. tributo: 3918
Aree edificabili	Valori approvati con atto consiliare n° 28 del 20.06.2007		Cod. tributo: 3916

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: ammonta a **€ 200,00/annue fino a concorrenza dell'importo dovuto**. Spetta in parti uguali ai possessori che hanno destinato l'immobile a loro abitazione principale – indipendentemente dalla quota di possesso - e per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004;
- per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito. I requisiti per beneficiare della riduzione sono indicati all'art. 13, co. 3, lett. Oa) del D.L. 06.12.2011, n. 201;

Si applica infine **la riduzione del 25%** dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato. Si ricorda l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per comunicare tale destinazione dell'immobile.

Novita' 2020:

Si richiama l'attenzione sulla nuova definizione di "fabbricato" introdotta dal comma 741, lett. a) della L. 160/2019, che così dispone:

"per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, **considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**".

Gli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE, siano essi pensionati o meno, **sono soggetti a IMU**, in quanto l'assimilazione operata fino allo scorso anno NON è stata ripresa dalla nuova normativa IMU.

E' considerata "abitazione principale" la casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

SALDO 2020

Entro il 31 luglio p.v. il Comune adotterà con apposita deliberazione consiliare, il regolamento e le relative aliquote, sulla base delle quali dovrà essere versato il saldo entro il 16 dicembre 2020.

Si comunica che l'IMU è un tributo dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE, ossia ciascun contribuente è tenuto al calcolo ed al versamento nella misura corretta.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio tributi durante il seguente orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 – Tel. 0432-661921 – E-mail: tributi@comune.pagnacco.ud.it

Cordiali saluti

Pagnacco, 03.06.2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(F.to GALLO dr.ssa Marisa)